



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 5 ottobre 2019

## Esterometro solo per operazioni soggette all'obbligo di registrazione

*Dietro cortese richiesta, riproponiamo.*

Lo **scopo dell'esterometro** è quello di consentire all'AA.FF. la conoscenza di operazioni per le quali non sussiste obbligo di fatturazione elettronica poiché effettuate con **oggetti passivi non residenti in Italia**.

**RICORDA:** Sono considerati non stabiliti ai fini IVA anche le posizioni IVA identificate di soggetti non residenti.

L'AE ha più volte confermato che il soggetto passivo stabilito in Italia **può evitare la comunicazione dell'esterometro se emette la fattura elettronica** (della quale non ha obbligo) per l'operazione attiva posta in essere nei confronti del soggetto non residente.

Ovviamente **nulla può** il soggetto passivo **per quanto riguarda gli acquisti** che dovranno quindi **essere inseriti** nell'esterometro.

Proprio per gli acquisti è sorto il problema se includere nell'esterometro quelli effettuati presso privati residenti o qualificati come fuori campo IVA.

In materia ci sembra di poter concludere, pur prendendo atto di due pareri discordii dell'AE e di Assonime che l'operazione debba transitare presso l'esterometro solo quando vi sia l'obbligo (non facoltà o scelta) di annotazione nel registro Iva, tale comportamento comprende anche i semplificati che utilizzano solo i registri Iva anche per òle operazioni estranee all'Iva non vigendo alcun obbligo di registrazione per l'Iva stessa.